

Il giorno 11 aprile 2024, nel corso della riunione sindacale del personale del comparto di ARPA Piemonte, la delegazione trattante di parte pubblica, le OO.SS e la RSU

### PREMESSO CHE:

L'art. 9 comma 5 lettera a) del CCNL relativo al personale del comparto Sanità sottoscritto il 02.11.2022 demanda alla contrattazione integrativa aziendale "i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro)".

L'art. 9 comma 5 lettera b) del già citato CCNL demanda alla contrattazione integrativa aziendale "i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance".

L'art. 15 del citato CCNL definisce il nuovo sistema di classificazione del personale, entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023, che si articola nelle seguenti aree:

area del personale di supporto  
area degli operatori  
area degli assistenti  
area dei professionisti della salute e dei funzionari  
area del personale di elevata qualificazione

L'art. 17 del citato CCNL prevede che il "personale in servizio è automaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella F". Pertanto, la trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione è avvenuta come segue:

categoria DS ⇒ area dei professionisti della salute e dei funzionari  
categoria D ⇒ area dei professionisti della salute e dei funzionari  
categoria C ⇒ area degli assistenti  
categoria BS ⇒ area degli operatori  
categoria B ⇒ area del personale di supporto

### CONSIDERATO CHE:

La tabella sotto riportata evidenzia le quote annue individuali di produttività, così come previste dal DDG n. 81 del 17.9.2013 e dal DDG n. 131 del 4.12.2020

	importo annuo
B	2.680,00
BS	2.800,00
C	3.600,00
D	3.840,00
Ds	3.960,00

L'accordo del 6.11.2020, approvato con DDG n. 131 del 4.12.2020, ha stabilito di incrementare del 10% annuo, a decorrere dal 2020, le quote di produttività per il personale in possesso da almeno 5 anni della fascia economica massima.

*(Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.)*

L'art. 98 comma 5 del CCNL sottoscritto il 02.11.2022 ha disposto che le fasce retributive previste nell'ambito del previgente sistema di classificazione professionale non siano più corrisposte, introducendo all'art. 19 i differenziali economici di professionalità che possono essere attribuiti a tutto il personale nella misura di cui alla tabella E del citato CCNL.

Tale disposizione rende quindi non più applicabile quanto richiamato nell'accordo del 6.11.2020.

#### VALUTATO CHE:

Con determinazione dirigenziale n. 71 del 07/02/2023 sono stati costituiti in via provvisoria i fondi di cui all'art. 102 "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" ed all'art. 103 "Fondo premialità e condizioni di lavoro" del CCNL relativo al personale del comparto Sanità sottoscritto il 02.11.2022, ammontanti rispettivamente a € 4.628.592,98 ed € 4.776.932,17, in applicazione degli incrementi previsti dalle disposizioni contrattuali.

Le nuove disposizioni contrattuali hanno determinato rispetto al passato una nuova aggregazione delle voci costitutive i fondi contrattuali.

Nel "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali", istituito a decorrere dall'annualità 2023, confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidatisi nell'anno 2022:

- a) le risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21/5/2018;
- b) le risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi);
- c) le risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;
- d) le risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale;
- e) le risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d).

Nel "Fondo premialità e condizioni di lavoro" istituito a decorrere dall'annualità 2023, confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidatisi nell'anno 2022:

- a) le risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di

cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c);

- b) le risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. d).

Tutto ciò premesso, la delegazione trattante di parte pubblica, le OO.SS e la RSU

### CONCORDANO

- 1) **per l'anno 2023** di adeguare le quote annue individuali di produttività nella misura sotto riportata

	importo annuo
area del personale di supporto	3.216,00
area degli operatori	3.360,00
area degli assistenti	4.248,00
area dei professionisti della salute e dei funzionari	4.673,00

- 2) di destinare alla remunerazione dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale **per l'anno 2023** risorse ex art. 103 "Fondo premialità e condizioni di lavoro" nella misura massima di € 3.906.308

- 3) di confermare sino a nuova regolamentazione i criteri relativi alle modalità di valutazione delle prestazioni del personale ed alla modalità di erogazione della quota di produttività, definiti nel CCIA del 15.5.2001.

- 4) di adeguare **per l'anno 2024**, in attesa della definizione di un nuovo sistema di valutazione, nell'ambito della trattativa per il nuovo CCIA, le quote di produttività mensile relative alle diverse aree del personale del comparto nella misura sottoindicata:


	importo mensile
area del personale di supporto	188,00
area degli operatori	196,00
area degli assistenti	248,00
area dei professionisti della salute e dei funzionari	273,00

L'efficacia del presente accordo è subordinata all'esito positivo del controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti secondo quanto previsto dall'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs 165/2001 s.m.i..

Per la delegazione trattante

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Per le OO.SS e la RSU

FP CISC   
RSU ASL   
UIL FPL   
RSU CGIL FP   
RSU CGIL FP   
RSU CGIL FP   
FP CGIL   
RSU CGIL   
RSU CGIL   
R

